

se non ritenga opportuno differire di dodici mesi il termine, di cui alla lettera *c*) del punto 21.2 del decreto del ministero dell'interno del 9 aprile 1994, che reca regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, richiamato dall'articolo 6, comma 10, della legge 1° maggio 1999, n. 140. (5-00301)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

DILIBERTO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il liceo pedagogico e linguistico « Romualdo Pantini » di Vasto (Chieti) fu edificato nella prima metà degli anni sessanta secondo un originario progetto edificatorio che prevedeva un numero di aule tali da contenere, ognuna di esse, tra gli otto ed i quindici alunni;

oggi, ad oltre trentacinque anni dalla sua costruzione, la scuola non riesce a rispondere in modo adeguato al problema della sovrappopolazione scolastica arrivando a contare oramai circa mille alunni;

neanche il ricorso a due succursali, e cioè la sede distaccata di via Pietro Micca e l'annessione di cinque aule del liceo classico, è bastato a risolvere il problema del sovraffollamento scolastico. Infatti, in aule che secondo l'originario progetto edificatorio avrebbero dovuto contenere tra gli otto ed i quindici alunni, ne sono stati stipati, nel migliore dei casi, ventisette;

nei mesi scorsi la provincia, che è anche proprietaria dell'edificio, ha stanziato un finanziamento per opere di ristrutturazione della scuola « Romualdo Pantini », ma il preside della stessa, invece di utilizzarlo per far fronte, almeno in parte, al disumano affollamento delle aule, ha pensato bene, a quanto risulta da *Il Messaggero Abruzzo* del 3 ottobre 2001, di requisire le uniche due aule più grandi, le

sole in grado di contenere fino a trenta alunni, e di adibirle a suo ufficio personale con annessi locali per la segreteria ed un nuovo bagno con piatto doccia incluso —:

quali misure il Governo intenda assumere in merito a questa vicenda.

(4-01086)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il contratto Ferrovie dello Stato prevede « l'impugnazione delle sanzioni disciplinari » da parte dei lavoratori presso i collegi di conciliazione ed arbitrato interno o esterni;

risulta all'interrogante che i presidenti dei collegi presentano fatture esorbitanti e sproporzionate all'entità delle sanzioni contestate e a volte si tratta di questioni di principio;

14 lavoratori ferroviari, che sono ricorsi all'arbitrato per sanzioni subite a seguito di azioni di sciopero, si sono visti addebitare lire 15.351.250, in relazione a sanzioni che in alcun caso non superavano le 10.000 lire;

con tutta evidenza parcelle di questo livello non tengono in nessun conto della particolarità che riveste la materia del lavoro e dei soggetti che ricorrono ai collegi di conciliazione;

questa situazione di fatto lede la possibilità da parte dei lavoratori di ricorrere ai collegi di conciliazione ed arbitrato stessi;

Aran e parti sindacali nel pubblico impiego hanno stipulato un accordo che regola questa materia con tabelle apposite che tengono conto del valore dell'oggetto del ricorso; inoltre l'interro-